



# LEGA NAVALE ITALIANA

Sezione di Viareggio

Piazza Palombari dell'Artiglio  
55049 Viareggio (LU)  
Tel. **058447189** Fax **0584434498**  
e-mail [viareggio@leganavale.it](mailto:viareggio@leganavale.it)  
sito: [www.leganavaleviareggio.it](http://www.leganavaleviareggio.it)

## RELAZIONE SULLE MODIFICHE STATUTARIE

Sig.ri Soci,

riteniamo che sia opportuno, ma anche necessario, chiarire le motivazioni che impongono, senza alcun dubbio, l'adozione di alcune modifiche statutarie da approvare con massima sollecitudine ed alla prima occasione utile, rappresentata dall'assemblea del prossimo 17 marzo.

Innanzitutto va chiarito che l'opportunità di tali modifiche, se introdotte, ci consentono di evitare di ricadere nelle disposizioni recentemente introdotte per la riforma degli Enti del terzo settore, ma di rimanere in tutto e per tutto una semplice associazione di promozione sociale, sportiva dilettantistica, le cui attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali, effettuate anche verso corrispettivi specifici, non sono considerate commerciali. (Sul punto si confronti l'art. 148 ó comma 3° - del TUIR ó Testo Unico Imposte sui Redditi).

Questa nuova previsione normativa contenuta nell'articolo 148 è stata introdotta, grazie all'intervento fattivo della ns. Presidenza Nazionale, facendo inserire un emendamento nella Legge 145 del 30.12.2018 (meglio conosciuta come Legge di Bilancio dello Stato), che non prevedeva in precedenza questa fattispecie e che non poco ci agevola.

Adesso veniamo al perché delle modifiche statutarie da adottare. L'articolo 148 del TUIR ed in particolare il comma 3° si può applicare solo se le associazioni rispettano il dettato dello stesso articolo e più precisamente il comma 8°, che stabilisce che le disposizioni di cui al comma 3°, sopra detto, possono essere applicate solo a condizione che le associazioni interessate si conformino alle successive clausole, da inserire nei relativi atti costitutivi o statuti redatti nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata:

**Comma 8.** *Le disposizioni di cui ai commi 3, 5, 6 e 7 si applicano a condizione che le associazioni interessate si conformino alle seguenti clausole, da inserire nei relativi atti costitutivi o statuti redatti nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata:*

*a) divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;*

*b) obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge;*

*c) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione;*

*d) obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie;*

*e) eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo di cui all'articolo 2532, comma 2, del codice civile, sovranità dell'assemblea dei soci, associati o partecipanti e i criteri di loro ammissione ed esclusione, criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti; é ammesso il voto per corrispondenza per le associazioni il cui atto costitutivo, anteriore al 1 gennaio 1997, preveda tale modalità di voto ai sensi dell'articolo 2532, ultimo comma, del codice civile e sempreché le stesse abbiano rilevanza a livello nazionale e siano prive di organizzazione a livello locale;*

*f) intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa.*

Augurandoci di avere chiarito sufficientemente quanto sopra, Vi attendiamo quindi alla assemblea del 17.03.2019, all'ora prestabilita.

p. Il Consiglio Direttivo

(Il Consigliere Tesoriere)